

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1617 del 18/03/2025
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 e D.P.R. 327/2001 e AGRITORRETTA CH4 SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA 106, P.IVA 02637200391 e DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 SM3/H E RELATIVO METANODOTTO DN100 (4") DI CONNESSIONE SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA TORRETTA SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1689 del 18/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciotto MARZO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 – D.P.R. 327/2001 – AGRITORRETTA CH4 SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA FAENTINA 106, P.IVA 02637200391 – DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E ZOOTECNICA DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 SM³/H E RELATIVO METANODOTTO DN100 (4") DI CONNESSIONE SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA TORRETTA SNC

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 3. *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,*

sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”;

4. “ L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”;

- *Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;*
- *Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;*
- *Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:*

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.”
- *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;*
- *D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;*
- *Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”;*
- *Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;*
- *D.M. 02 marzo 2018 “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti” del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;*
- *D.M. del 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e*

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. delega di funzioni amministrative)”*;
- D.G.R. n. 417 del 11 marzo 2024 *“Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”*;
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 *“Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 *“Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n. 673 del 14.04.2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 *“Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 *“Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 *“Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 *“Integrazioni e modifiche alla D.G.R.*

2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";

- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica";
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili." e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";
- Legge 15 luglio 2022 n. 91 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)";
- D.M. 340 del 15.09.2022: "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano" e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;
- Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con modificazione dalla Legge n. 100 del 31.07.2023;
- Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po n. 32/2024 "Art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4ter del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella regione emilia-romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in emilia-romagna, toscana e marche n. 22 del 13 febbraio 2024."
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
- Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 "Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae'";

PREMESSO CHE:

- in data 19.07.2024, acquisita al PG 2024/133014 e completata in data 22.07.2024 al PG 2024/133848 è pervenuta istanza di Autorizzazione Unica a firma del Legale Rappresentante della AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a. R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, via Faentina 106, (C.F./P.IVA 02637200391) per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da biomasse di origine agricola e zootecnica di capacità produttiva di 250 Sm³/h e relativo metanodotto DN100 (4") di connessione, da realizzare in Comune di Alfonsine via Torretta snc;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010 e dell'art. 31 bis della L. n. 108/2021 in vigore dal 31.07.2021; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento è coinciso con il completamento dell'istanza il 22.07.2024;
- in data 28.08.2024 veniva pubblicato sul BURERT della Regione Emilia-Romagna (n.276 del 28.08.2024 periodico (Parte Seconda)), all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine l'avviso di deposito per un periodo di 30 (trenta) giorni, stante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs 387/2003 ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica sulle seguenti particelle:
Foglio 57 particelle: 127, 128, 18, 282 e 283;
Foglio 58 particelle: 174, 77, 78, 79, 191 (ex 46) e 26;
Relativamente all'accesso alle opere di pertinenza di SNAM Rete e Gas S.p.A. per la sorveglianza, la manutenzione e l'esercizio, prevedeva la costituzione servitù di passaggio su strada in terra esistente posta sulle seguenti particelle del Comune di Alfonsine:
Foglio 58 particella 174, 159, 186 (ex 124), 189 (ex 125), 184 (ex 110), 182 (ex 109) e 180 (ex 108);
La realizzazione delle opere sopra descritte comportava l'occupazione temporanea di aree identificate sulle seguenti particelle del Comune di Alfonsine:
Foglio 57 particelle: 127, 128, 282 e 283;
Foglio 58 particelle: 174, 77, 78, 79, 191 (ex 46), 186 (ex 124), 189 (ex 125), 184 (ex 110), 182 (ex 109) e 180 (ex 108) e 159;
- nella medesima data la Società provvedeva alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano a tiratura locale, Corriere di Romagna, di cui ne dava attestazione con PG 2024/155407 del 28.08.2024;
- tramite Raccomandate A/R PG 2024/145748, PG 2024/145756, PG 2024/148768, PG 2024/145775, PG 2024/145784, PG 2024/145789 e PG 2024/145795 del 08.08.2024 e tramite PEC PG 2024/146283, PG 2024/146286 e PG 2024/146290 del 08.08.2024, PEC PG 2024/154662 del 27.08.2024 e PEC PG 2024/155263 del 28.08.2024 ARPAE SAC di Ravenna procedeva a notificare i soggetti interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la costruzione del metanodotto DN100 (4") di connessione alla rete SNAM Rete e Gas S.p.A.;
- relativamente alla pubblicazione avvenuta nel periodo 28.08.2024 - 27.09.2024 si dà atto di aver acquisito le relata di deposito della Provincia di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine rispettivamente ai PG 2024/207118, PG 2024/177240 e PG 2024/184738;
- con nota PG 2024/148629 del 13.08.2024 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna individuava quale Rappresentante Unico, in riferimento alle direttive applicative dell'Istituto di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG 2024/141381 del 01.08.2024 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio di un procedimento di Autorizzazione unica e la contestuale sospensione dei termini per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica stante la dichiarazione di pubblica utilità al fine

dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la costruzione del metanodotto DN100 (4") di connessione alla rete SNAM Rete e Gas S.p.A. di lunghezza di circa 615,00 m;

- la Società Agri Torretta CH4 con nota PG 2024/144731 del 07.08.2024 comunicava ad ARPAE SAC di Ravenna data l'urgenza dettata dalla procedura competitiva pubblica regolamentata dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, richiedeva *"di poter revocare la sospensione disposta e procedere quanto prima agli adempimenti di cui all'Art. 14 bis, comma 2 Legge 241/1990, in modo da poter stabilire termine di presentazione delle richieste di integrazione da parte dei partecipanti alla Conferenza dei Servizi e fissarsi data di convocazione della stessa"*;
- ARPAE SAC di Ravenna, precisando che la fase di pubblicazione, lungi dall'essere una lungaggine burocratica in quanto fase ineludibile al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari delle aree ovvero di altri interessati, osservazioni che necessariamente avrebbero dovuto essere valutate in sede istruttoria nell'ambito della Conferenza dei Servizi, considerando tuttavia quanto comunicato dalla AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. in merito all'urgenza dettata dalla procedura competitiva pubblica, regolamentata dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2022, apertasi il 18.11.2024, in considerazione della complessità della determinazione da assumere, ARPAE SAC di Ravenna con note PG 2024/146302 del 08.08.2024 e PG 2024/149152 del 13.08.2024 **indicava e convocava la prima seduta telematica** della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come previsto dall'art. 14-bis, comma 7, tenutasi in data **29.08.2024**, composta dai seguenti Enti legittimati: Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio-Ufficio Servitù Militari; Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari - Sezione Logistica Poligoni e Servitù Militari; Ministero della Difesa - Marina Militare; ENAC/ENAV; ANSFISA - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali-Unità Organizzativa Territoriale di Venezia - Sez coordinata di Bologna dell'ex USTIF di Venezia; Ministero delle Imprese e del Made in Italy-Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - Ispettorato Emilia Romagna - Unità Operativa III° - Reti e servizi di comunicazione elettronica; Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale - Divisione VI; HERA S.p.a. - Struttura Operativa Territoriale di Ravenna; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; FiberCop S.p.A.; INRETE Distribuzione Energia S.p.A.; ENI S.p.A.; AUSL della Romagna; Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Comune di Alfonsine; SNAM Rete Gas S.p.A.; Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale; Ministero dell'interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna; PROVINCIA DI RAVENNA Settore Lavori Pubblici - Servizio Strade e Settore Affari Generali - Servizio Programmazione Territoriale; Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- in esito della quale con nota PG 2024/160479 del 05.09.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/160435 che si intende integralmente richiamato) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona tenutasi in data 29.08.2024, attestante la sospensione dei termini del procedimento e della Conferenza per effetto della richiesta di documentazione integrativa;
- in data 28.08.2024 veniva pubblicato sul BURERT della Regione Emilia-Romagna (n.276 del 28.08.2024 periodico (Parte Seconda)), all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Alfonsine l'avviso di deposito per un periodo di 30 (trenta) giorni, ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica. Nella medesima data la Società provvedeva alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano a tiratura locale, Corriere di Romagna, di cui ne dava attestazione con PG 2024/155407 del 28.08.2024;
- entro i termini concessi dalla sopra richiamata nota, la Società con nota PG 2024/172344 del 25.09.2024 richiedeva motivata proroga di 30 giorni al fine del deposito della documentazione

integrativa richiesta. Proroga concessa da ARP AE SAC di Ravenna con PG 2024/175325 del 30.09.2024;

- nel periodo di pubblicazione (28.08.2024-27.09.2024) pervenivano ad ARP AE SAC di Ravenna le osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo preordinato all'esproprio, acquisite rispettivamente ai PG 2024/173809, PG 2024/174526 e PG 2024/174616 del 27.09.2024, trasmesse alla AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con nota PG 2024/175913 del 01.10.2024 ARP AE SAC di Ravenna con la richiesta di produrre le relative controdeduzioni nelle tempistiche dettate con nota PG 2024/175327 del 30.09.2024;
- in data 04.11.2024, entro i termini concessi dalla nota PG 2024/175327, ARP AE SAC di Ravenna acquisiva ai PG 2024/198800 e PG 2024/198835 la documentazione integrativa, successivamente integrata volontariamente in data 07.11.2024 con PG 2024/201028;
- con nota PG 2024/203895 del 12.11.2024 ARP AE SAC di Ravenna trasmetteva la documentazione integrativa ricevuta e al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto e convocava la **seconda seduta telematica della Conferenza** dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il giorno **21.11.2024**;
- con nota PG 2024/218161 del 02.12.2024 ARP AE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/217261 che si intende integralmente richiamato) della seconda seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona tenutasi in data 21.11.2024, attestante la sospensione dei termini del procedimento per effetto della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 ritenendo carente la documentazione integrativa presentata con riferimento:

1. a quanto osservato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Edilizia in conferenza e come riportate nel proprio parere anticipato ad ARP AE SAC per le vie brevi e in attesa di protocollazione, rispetto alla documentazione integrativa depositata che non risulta essere esaustiva essendo carente relativamente a:

- (ex punto 2) relazione tecnica, si specifica che le relazioni devono essere separate a seconda degli argomenti trattati, in mancanza di una relazione illustrativa con indicazione delle superfici utili di progetto, la superficie impermeabile e permeabile da realizzare all'interno di una tabella suddivisa per singola costruzione (ricomprensente anche quelli che sono indicati come vani tecnici all'interno della relazione allegata), con indicazione anche dei percorsi previsti per il collegamento delle varie strutture e il materiale utilizzato per realizzarla, su di essa si rileva inoltre:
 - al punto 7.3.8.1 vengono specificati dei tratti aerei, indicare quali sono e allegare i relativi elaborati;
 - al punto 8.1 indica la presenza di un percorso per il percolato, va pertanto chiarito in elaborato grafico quale sia tale percorso;
 - al punto 9.1 si parla della cabina di consegna, ma non viene mai rappresentata negli elaborati e non viene indicata in planimetria;
 - mancano gli elaborati delle barriere antirumore e non compaiono in tutti gli elaborati.
- (ex punto 3) relazione sul rispetto dei vincoli presenti sul terreno, in quanto in quella allegata è presente solo un elenco di vincoli ma non si specifica come questi vengano superati (rischio archeologico basso. L'area risulta essere a rischio alluvioni da reticolo principale P2 e da reticolo secondario P3, eventuali vincoli presenti sul tratto di strada che si vuole realizzare);
- (ex punto 4) relazione relativa al rispetto della L13/1989, in quanto va espressamente indicata l'adattabilità;
- (ex punto 7) Relativamente alla documentazione inerente allo studio di inserimento paesaggistico, composto dai relativi allegati, come previsto dall'art. 4.7.3 del RUE, si osserva che in relazione (che dev'essere allegata come singolo allegato) viene

specificato che le apparecchiature rimangono di colore naturale, mentre nel render vengono indicate come verdi;

- (ex punto 9) documentazione attestante l'idoneità dell'area alla realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dal Dlgs 199/2021 e dalla DGR 51/2011, in quanto all'intervento in oggetto non può essere applicato il rispetto dei 500m da stabilimento/area industriale artigianale e commerciale in quanto più distante di 500m dall'allevamento;
- (ex punto 10) documentazione relativa al progetto dell'impianto elettrico, di quello contro le scariche atmosferiche e di terra, dell'impianto relativo al sistema per il funzionamento macchinari presenti, quello di trasporto e utilizzazione del gas e di climatizzazione, oltre ad ogni altro eventuale impianto da realizzare, in quanto non indicato nulla nel modulo 2, con tutti gli allegati necessari individuati dall'art. 5 del DM 37/2008 (schema, progetto e relazione);
- (ex punto 12) documentazione ed elaborati attestanti il rispetto degli artt. 2.8 e 2.9 del RUE, pertanto che dimostri il rispetto per ogni costruzione della quota di +50cm dal piano di campagna, indicando quale viene considerata come quota 0.00 (non va preso dalla vasca di laminazione);
- (ex punto 13) nuovo elaborato planimetrico contenente le quote relative a tutte le costruzioni riguardanti il rispetto delle distanze dai confini e tra fabbricati in quanto l'allegato prodotto non riporta tutte le quote, (es. tutta la zona upgrading, la cabina, il gruppo elettrogeno e dissabbiatore...dei quali vanno allegati anche gli elaborati grafici di dettaglio, con piante, prospetti e sezioni quotate non essendo indicati nei precedenti elaborati) si ricorda che la quota relativa alle distanze dai confini devono rispettare quanto previsto dall'art. 6.1.3 del RUE comma 2, mentre quelle fra fabbricati devono rispettare quanto previsto dall'art. 6.1.6 del RUE;
- (ex punto 14) planimetria con indicazione dell'area pavimentata, nella quale rappresentare anche le varie pendenze se previste, con indicazione della viabilità interna, mostrando l'area di manovra dei mezzi (con i raggi di curvatura);
- (ex punto 15) planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue di cui alla sezione 3 della DAL 279/2010, in quanto questo è sempre obbligatorio in caso di intervento su area libera a pena dell'improcedibilità della richiesta di PdC;
- (ex punto 17) elaborato grafico degli accessi e della recinzione (nel rispetto dell'art. 5.2.5 comma 5 del RUE), con prospetti debitamente quotati (in relazione viene indicata un'altezza di 2m per la recinzione, mentre in elaborato è di 1,50m);
- (ex punto 18) nuovo elaborato grafico dei fermentatori che contenga un prospetto di entrambi i fermentatori quotato, in quanto sembrano collegati fra loro dalla sala quadri e pompe, indicando la dimensione del parapetto e della scala, chiarire la funzione e le dimensioni dell'elemento posto al centro della vasca;
- (ex punto 19) nuovo elaborato grafico delle vasche di stoccaggio con recupero biogas che contenga un prospetto quotato, chiarire la funzione e le dimensioni dell'elemento posto al centro della vasca;
- (ex punto 20) nuovo elaborato grafico delle vasche di stoccaggio che contenga un prospetto quotato, chiarire la funzione e le dimensioni dell'elemento posto al centro della vasca, la dimensione e tutte le quote della scala e del pianerottolo, inoltre sembra che queste vasche siano in realtà in posizione centrale nella planimetria generale e non laterali;
- (ex punto 21) nuovo elaborato grafico delle vasche di miscelazione che contenga un prospetto quotato, indicare la presenza del parapetto sulla copertura o delle linee vita, quotare la profondità complessiva dello scavo;
- (ex punto 22) nuovo elaborato grafico della stazione di pompaggio che contenga almeno un'altra sezione e un prospetto quotato, indicare la superficie utile e il layout con i macchinari presenti al suo interno;

- (ex punto 23) nuovo elaborato grafico della zona di stoccaggio del digestato che contenga almeno un prospetto quotato e sia indicata in pianta la zona in cui viene presa la sezione, indicare la quota relativa all'altezza della copertura e il materiale utilizzato, indicare la superficie dell'area di stoccaggio e quella della vasca;
- (ex punto 24) nuovo elaborato grafico dell'impianto di upgrading che contenga, per il booster quotare anche i ventilatori della planimetria – per la cabina remi quotare l'elemento verticale che fuoriesce dalla copertura – allegare planimetria con il layout moduli ausiliari e ecomax3 e relative sezioni – per il compressore e il biochange quote pianta e sezioni – infine quotare i singoli elementi del sistema di desoflorazione (vasche, serbatoi...)
- (ex punto 25) nuovo elaborato grafico della strada con compararla con quella di nuova realizzazione indicando di quanto verrà ampliata e il materiale utilizzato in quanto in elaborato non viene indicato l'asfalto che invece viene previsto in relazione, specificare tutti i mappali toccati dall'intervento (comprese le piazzole di soste) e chiarire se si ha la proprietà o altri diritti reali di tutti i lotti toccati, in quanto ad es. il mappale 190 sembra oggetto dell'intervento ma non sembra di proprietà del richiedente, infine dimostrare il rispetto dell'art. 4.6.13 del RUE pertanto indicare le motivazioni per le quali si rende necessario asfaltare la strada;
- (ex punto 26) elaborato grafico caldaia, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 27) elaborato grafico nuova torcia, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 28) elaborato grafico del gruppo antincendio, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 29) elaborato grafico della cabina enel, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 30) elaborato grafico della zona di allaccio alla rete SNAM, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 31) elaborato grafico della pesa, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 32) elaborato grafico della zona di disinfezione mezzi, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 33) elaborato grafico della vasca di prelievo botte, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 34) elaborato grafico del sistema di strippaggio, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- (ex punto 35) elaborato grafico della platea di stoccaggio, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- 31. (ex punto 37) elaborato grafico dei silos concentrati, con piante, prospetti e sezioni debitamente quotate;
- 32. (ex punto 38) elaborato grafico contenente l'indicazione delle tubazioni che collegano tutti i vari elementi dell'impianto e nelle quali circola il prodotto.

2. alle osservazioni del Servizio Sismica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ribadite in conferenza e come riportate nel proprio parere anticipato ad ARPAE SAC per le vie brevi e in attesa di protocollazione, rispetto alla documentazione integrativa depositata che non risulta essere esaustiva essendo carente relativamente a:

- Il Documento iniziale consiste in un'unica relazione in cui non vengono distinte le varie unità strutturali, per cui la valutazione dei carichi (permanenti e variabili) è sommaria ed univoca per vasche, sili, trincee, locali tecnici, uffici. Analogamente non è stato specificato e correttamente indicato il fattore di comportamento ipotizzato per le strutture sotto azione sismica, omettendo di precisare l'adozione di

- un comportamento dissipativo o meno. Con riferimento al punto seguente e a quanto chiesto dal Servizio Edilizia, si segnala che risultano mancanti elaborati architettonici relativi all'intervento 9) vasca prelievo botte, 13) silos prodotti ausiliari, 15) sistema di carico solido, 21) Gruppo antincendio e serbatoio, 22) Vasca chiarificato e che diversi disegni allegati (es. 20) deposito separato solido), risultano privi di quote, di informazioni strutturali per cui non possono essere considerati conformi a quanto previsto nella DGR 1373/2011;
- Con riferimento alla Tavola di progetto R0 e a quanto indicato al paragrafo 12 della Relazione C- presismica, risulta carente di un elaborato grafico sopraccitato, con l'indicazione, per ogni opera indicata in legenda se trattasi di intervento inquadrabile come IPRIPI ai sensi della DGR 2272/2016 oppure oggetto di pratica sismica. Si segnala che l'intervento 24) Trincea di stoccaggio, è stato erroneamente inquadrato come IPRIPI, tra l'altro in una casistica non pertinente (A.4.8 Macchine, organi di macchine...);
 - 4. Con riferimento al punto precedente, occorrono maggiori giustificazioni circa la definizione della classe d'uso delle opere II cioè "costruzione senza contenuti pericolosi per l'ambiente"(ex § 2.4.2 dell NTC 2018 e C.2.4.2 e C.2.4.3 della Circ.n.7/2019), indicata nelle relazioni. Al fine di tali valutazioni può essere utile un parere del tecnico che segue gli aspetti della sicurezza e ambientali dell'impianto in oggetto. La dichiarazione è stata fatta dal progettista, non come richiesto, dal Tecnico che segue gli aspetti della sicurezza e ambientali dell'impianto in oggetto.
3. a quanto osservato dal Servizio Ambiente e Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ribadite in conferenza e come riportate nel proprio parere, anticipato ad ARPAE SAC per le vie brevi e in attesa di protocollazione, in merito alla carenza di una relazione specifica per il verde con l'indicazione del numero di piantumazioni, la tipologia di essenze utilizzata tra quelle previste dall'Allegato E del RUE;
4. alle osservazioni formulate da ARPAE ST in sede di Conferenza dei Servizi e di seguito riepilogate:
- Liquame suino: il quantitativo indicato in ricetta di alimentazione è pari a 2000 t e non coincide con quanto indicato nel contratto stipulato con Cab Bagnacavallo, anch'esso trasmesso all'interno dell'"Allegato 2- Contratti biomasse" nell'ambito delle integrazioni documentali, che è pari a 1000 t. Rendere coerenti i dati.
 - Schema di flusso impianto: il processo descritto nella succitata relazione presenta delle quantità diverse da quanto indicato all'interno dello schema di flusso impianto DES-791-325. Chiarire dunque i quantitativi stimati di digestato tal quale, digestato frazione solida, considerando che è necessario applicare la conversione del dato di massa con quello volumetrico (1t =1.43 mc), digestato liquido inviato all'impianto di strippaggio; digestato liquido ricircolato in alimentazione e digestato liquido nello stoccaggio finale.
 - Strippaggio: da quanto dichiarato viene stimata la produzione di 29742 t di digestato tal quale che corrispondono a 81 t (=mc) al giorno. Dopo separazione, si avranno 8923 ton (=12760 mc) di digestato solido e 20820 t (20820 mc/365= 57 mc al giorno) di digestato liquido. Poi si afferma che 85 mc/giorno di separato liquido vengono trattati nel processo di strippaggio. Motivare questi dati chiarendo in modo più preciso come lavora il sistema di strippaggio e come sono stati fatti i calcoli sulla "rimozione azoto da liquido per strippaggio" pari a 171.000 kg N/a presente nella tabella 3 cap. Bilancio di massa digestato della relazione gestione digestato.
 - Azoto zootecnico al campo: chiarire come si è giunti al valore teorico di azoto zootecnico al campo pari a 164.445 kg N/anno.
- Precisazioni: in un caso (tab.2-Bilancio dell'azoto) si considerano 7 kg N/t per il digestato liquido inviato al ricircolo, in un altro caso (Tabella 5 cessione digestato e

- verifica dei terreni) si considera un titolo di azoto del digestato liquido pari a 3 kgN/t.
 - In conclusione è necessario un chiarimento preciso sui calcoli effettuati nella relazione per poter stabilire se si hanno a disposizione gli ettari sufficienti per lo spandimento di azoto in campo.
 - Verifica capacità di stoccaggio. Si precisano che i giorni minimi di stoccaggio richiesti da normativa (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica n.2/2024 Regione Emilia Romagna e DGR Regione Emilia Romagna n.1495/2011, Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas) sono i seguenti:
90 giorni per il digestato solido
180 giorni per il digestato liquido
Nella relazione vengono sottratti 45 giorni di stoccaggio minimo per ciascuna frazione e si presentano dunque i calcoli basati su 45 giorni per il digestato solido e 135 giorni per il digestato liquido. Questa informazione deve essere corretta in quanto i volumi dei post fermentatori non rientrano nella casistica dei volumi utili al computo del periodo di stoccaggio minimo richiesto.
Relativamente al deposito della frazione solida, il calcolo corretto effettuato sui 90 giorni deve garantire una capacità di stoccaggio pari a 3146 mc. L'azienda ha progettato una platea di deposito della frazione solida con un volume lordo di 2100 mc, è dunque necessario un adeguamento del progetto in tal senso.
 - nella rev.2 della relazione tecnica (DES-791-B-Relazione Tecnica-R2) si parla del destino del solfato d'ammonio in modo contrastante: una volta come rifiuto e altre volte come sottoprodotto.
5. alle osservazioni formulate da ARPAE ST in merito alla valutazione di impatto acustico:
- si ribadisce che la strada di accesso non è classificabile come infrastruttura di trasporto, ma come strada di accesso (privata) e in quanto tale assoggettata al rispetto del limite di immissione differenziale ex art. 4 DPCM 14/11/97 ed esclusa dall'applicazione del DPR 142/2004;
 - nell'aggiornamento del documento di impatto acustico presentato – edizione 25/10/2024 – si dichiara che verrà posizionata una barriera di lunghezza 30 metri e altezza 3 metri, senza tuttavia fornire gli indici di abbattimento già previsti nella richiesta di integrazioni, oltre a non fornire la scheda tecnica del materiale impiegato. A pag.24 del documento esaminato si riporta “...omissis... *in base a quanto indicato dallo studio PAVENCO, che si sta occupando della progettazione della strada di accesso e della barriera, la barriera dovrà essere lunga al massimo 30 metri per non creare interferenze con il fosso di guardia esistente e con i triangoli di visibilità rispetto alla SP69 ...omissis...*”; pertanto allo stato attuale non si dispone delle informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'intervento proposto;
 - si chiede di chiarire e di fornire i dati impiegati nella modellizzazione per simulare lo scenario che prevede l'inserimento della barriera, considerando che non sono stati forniti gli indici di abbattimento richiesti;
 - si evidenzia infine che la rappresentazione grafica mediante scale di colore deve essere conforme alla Norma UNI 9884, prevedendo tavole in scala adeguata per la valutazione dei livelli immessi ai ricettori.
6. alla valorizzazione dei costi di dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi, così come rappresentato in sede di Conferenza dei servizi dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Alfonsine:
- tutti gli articoli devono fare riferimento al prezzo regionale Emilia Romagna per le opere pubbliche annualità 2024 o, in caso di assenza, prezzi di altre regioni, prezzo DEI o produrre analisi dei prezzi;
 - devono essere previsti gli oneri di discarica per tutte le opere di demolizioni e

- rimozione;
- deve essere applicata l'iva 22% all'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- 7. alle richieste formulate dal Servizio Strade della Provincia di Ravenna acquisite con PG 2024/210069 del 20.11.2024 riportato integralmente in tabella;
- 8. a quanto rilevato da ARPAE SAC di Ravenna in sede di Conferenza dei Servizi in merito:
 - all'attestazione documentale di avvenuta trascrizione all'Agenzia delle Entrate del contratto di vendita per l'area di sedime dell'impianto in progetto;
 - all'attestazione documentale di avvenuta trascrizione all'Agenzia delle Entrate del contratto di vendita per la strada di accesso all'impianto in progetto;
 - all'aggiornamento del documento "R2-BO-8096P-Piano particellare.pdf.p7m" (PG 2024/133014) predisposto da SNAM Rete e Gas S.p.A.;
 - all'aggiornamento del documento "DES-791-B-Relazione Tecnica-R2" (PG 2024/198835) rispetto al vigente D.Lgs. 199/2021, al fine di chiarire in maniera univoca l'inquadramento dell'area dell'impianto e i refusi evidenziati nella parte narrativa del presente verbale;
 - alla revisione del documento "DES-791-240-Trincee-R0.pdf" per gli aspetti indicati nella parte narrativa del presente verbale;
 - alla revisione dei contratti di fornitura per gli aspetti indicati nella parte narrativa del presente verbale;
 - alla revisione di tutti gli elaborati con la corretta indicazione del volume delle acque meteoriche avviate alla vasca di laminazione;
 - all'indicazione precisa della tipologia di utilizzo delle acque derivanti dal pozzo;
- entro i termini previsti dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. depositava documentazione inerente i motivi ostativi richiamati nel verbale (PG 2024/217261) della 2^ Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona tenutasi in data 21.11.2024, acquisita ai PG 2024/225836 e PG 2024/226507 del 13.12.2024, successivamente integrata volontariamente in data 19.12.2024 con PG 2024/230213;
- con nota PG 2024/232678 del 23.12.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva la documentazione integrativa ricevuta al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto in oggetto e convocava **la terza seduta telematica della Conferenza** dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in data **10.01.2025** (la scelta di andare oltre il mese di dicembre è stata dettata dalla necessità, viste anche le festività natalizie, di consentire a tutti gli Enti partecipanti di prendere visione della documentazione);
- in esito della quale con nota PG 2025/19325 del 31.01.2025 veniva trasmesso il verbale (PG 2025/19190 che si intende integralmente richiamato) della seduta svoltasi in data 10.01.2025 attestante la sospensione dei termini del procedimento per effetto della comunicazione di ulteriori motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, oltre a quelli precedentemente posti nella seduta di novembre in merito a:

“[omissis]

L'area di sedime dell'impianto di progetto è identificata P3, essendo un'area particolarmente vulnerabile in quanto interessata da cospicui allagamenti in tutti gli eventi alluvionali verificatisi nel 1997, 2015 e 2023. Ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un'area depressa dal punto di vista delle quote slm è la precisazione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale relativamente al valore del tirante idrico da reticolo secondario in cui specifica "che tale valore non è standard ma varia da posizione a posizione nel territorio, e in questo caso è stato definito rispetto alla quota del piano stradale di accesso all'area di intervento indicata nel piano quotato ante operam."

L'individuazione della quota zero, attestata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale comporterebbe una revisione sostanziale del progetto per l'intera area interessata, sia dal punto di vista

edilizio che strutturale in conformità alla normativa sismica che non può essere “gestito” con semplici prescrizioni.

Inoltre, relativamente alla localizzazione dell'impianto l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha rilevato l'assenza all'interno della documentazione depositata di un'analisi delle alternative di localizzazione del progetto utile a dimostrare il superamento di quanto disposto dal paragrafo 7.1.4.2 del Piano Speciale Preliminare sopra riportato.

Preso atto della dichiarazione della Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito ai vincoli sovraordinati posti dalla normativa di salvaguardia del Piano Speciale Preliminare approvato con Decreto Secretariale n. 32/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, verificate le criticità dell'area di sedime dell'impianto di biometano confermate dal tirante idrico richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale che, stabilendo come quota di riferimento la strada, farebbe elevare gli elementi sensibili dell'impianto a +120 cm dal piano campagna, debba considerarsi **altrimenti localizzabile** in altra area. Conseguentemente l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna non può attestare che l'impianto non sia diversamente localizzabile e che la sua realizzazione non comporti un aggravio di rischio sui manufatti esistenti. Inoltre è stata effettuata una verifica da parte dell'Ente territoriale dell'esistenza di aree di minore criticità rispetto alla potenzialità di allagamento, aree che sono state identificate sia in prossimità del metanodotto a cui si allaccia con l'attuale progetto che dell'allevamento Mordenti, fornitore della pollina, aree che la Società non ha preso in considerazione al fine del rispetto delle condizioni poste al capitolo 7 della relazione generale, paragrafo 7.1.4.2 - Pianificazione urbanistica, del Piano Speciale Preliminare.”

- entro i termini (10.02.2025) previsti dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, la AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. depositava le proprie osservazioni per il superamento dei motivi ostativi richiamati nel verbale (PG 2025/19190) della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona del 10.01.2025, acquisite al PG 2025/25904 del 11.02.2025;
- con nota PG 2025/26877 del 12.02.2025 ARPAE SAC di Ravenna comunicava il deposito della documentazione integrativa e convocava **la seduta conclusiva telematica della Conferenza** dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il giorno **20.02.2025**; verbale (PG 2025/49181 che si intende integralmente richiamato) trasmesso in data 14.03.2025 con nota PG 2025/49647;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/26494 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2024/26494:

Protocollo	Ente	Pareri/Nulla Osta
PG 2024/149870 del 19.08.2024 PG 2025/32588 del 20.02.2025	Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini	favorevole con prescrizioni riconferma del parere favorevole con prescrizioni
PG 2024/151487 del	Provincia di Ravenna - Settore Viabilità - Servizio Pianificazione	Conformità PTCP Si evidenzia che per le aree interessate

21.08.2024	Territoriale	dall'intervento in oggetto, sono state adottate particolari Misure Temporanee di Salvaguardia.
PG 2024/152416 del 22.08.2024	Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Ufficio Demanio	Nulla Osta
PG 2024/153711 del 26.08.2024	ANSFISA - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale - Ufficio Operativo Territoriale del Nord Est	
PG 2024/154140 del 27.08.2024	ARPAE SAC di Ravenna - Demanio Idrico Acque Sotterranee - Area Est	parere favorevole al rilascio autorizzazione pozzo
PG 2024/156025 del 29.08.2024	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Ravenna	Parere favorevole con prescrizioni
PG 2024/160973 del 06.09.2024	AERONAUTICA MILITARE - Comando 1^ Regione Aerea	Nulla Osta
PG 2024/163274 del 11.09.2024	Italgas Reti S.p.A.	Parere favorevole condizionato
PG 2024/165310 del 13.09.2024	COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" - SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari	Nulla Osta
PG 2024/209691 del 20.11.2024	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali.	parere favorevole con prescrizioni sui CEM
PG 2024/210723 del 21.11.2024	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Est – Servizio Sistemi Ambientali	parere favorevole con prescrizioni impatto odorigeno
PG 2024/149465 del 14.08.2024 e PG 2024/210069 del 20.11.2024	Servizio Strade della Provincia di Ravenna	impossibilità al rilascio Concessioni richieste per carenza documentale e progettuale In merito alla CdS in oggetto, preso atto delle controdeduzioni inviate dal richiedente in merito

PG 2025/33116 del 20.02.2025		al superamento dei motivi ostativi e trasmesse con Vs Prot. 26877/2025, considerato che in esse non si evidenziano modifiche al progetto già discusso e valutato, per quanto di competenza del Settore Viabilità - Servizio Strade, si riconfermano i contenuti dei precedenti pareri già espressi ed inviati (Ns P.G. n. 23242 del 14/08/2024 e Ns P.G. n. 32302 del 20/11/2024)
PG 2024/211550 del 22.11.2024	REGIONE EMILIA ROMAGNA - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	Piano Speciale preliminare al medesimo paragrafo 7.1.4.2 recita: <i>“E’ altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, purché non concorrano ad incrementare il carico urbanistico e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, risultando altresì compatibili con le linee di assetto definite al capitolo 6 del Piano Speciale e con gli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario straordinario”</i> . <u>Per tale aspetto si rimanda alle competenze del Comune di Alfonsine al fine dell’attestazione in merito.</u> E al parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente.
PG 2024/214340 del 26.11.2024	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - DIREZIONE generale per i Servizi Territoriali - DIVISIONE IX - Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) dell’Emilia-Romagna, dell’Umbria e delle Marche - Unità Organizzativa III - Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica	
PG 2024/221758 del 06.12.2024	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Autorizzazioni e Concessioni Est	Nulla Osta Minerario
PG 2025/5937 del 10.01.2025	ARPAE ST	parere favorevole con prescrizioni

PG 2025/3899 del 10.01.2025	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	Dato atto che non sono state prodotte nuove valutazioni relative a diverse opportunità localizzative con elencazione dei pro e contro e che la sostenibilità della collocazione prescelta non ha dato evidenza di un nesso imprescindibile con il sito prescelto (le controdeduzioni sono fatte infatti senza alcuna comparazione come già evidenziato nelle sedute precedenti) si ribadisce l'impossibilità ad attestare che l'impianto in progetto non è diversamente localizzabile. Inoltre si ribadisce che le osservazioni di carattere tecnico in relazione alla viabilità di accesso, alla collocazione della barriera di mitigazione acustica, alla quota del tirante idrico a +1,20m, così come le molte altre di dettaglio, devono essere recepite negli elaborati progettuali e non possono essere considerate prescrizioni. La verifica del progetto da parte dell'Ente titolato alla concessione alla costruzione non può in alcun modo basare il proprio parere prevedendo una ipotesi progettuale differente da quella rappresentata negli elaborati progettuali allegati all'istanza. Nulla si oppone alla disamina sulla sostenibilità dell'impianto, ma si evidenzia che gli standard qualitativi dichiarati per l'esercizio dell'impianto non vengono riconfermati nella stesura del progetto. Si sottolinea che la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'impianto non può prescindere dalla definizione puntuale e precisa del progetto dello stesso e si precisa che tale definizione progettuale risulta necessaria per il rilascio di titolo abilitativo di qualsivoglia oggetto edilizio.
PG 2025/5292 del 13.01.2025	Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale	per quanto di competenza e fatto salvo diritti di terzi, parere favorevole all'intervento in oggetto. Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio - invarianza idraulica Con riferimento agli elaborati di progetto presentati dalla Società proponente, viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati; - per l'area destinata ad impianto biometano è stata prevista la realizzazione di una struttura idraulica in grado di garantire il volume minimo da reperire ai sensi dell'art. 20 del piano Stralcio per il bacino del torrente Senio; - per la strada di accesso all'impianto biometano

		l'intervento presenta un'estensione inferiore ai 1500 mq e pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 24.1 del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni dello scrivente Consorzio, non è necessario assolvere ai disposti di cui all'art. 20 delle norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio; lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto. Attuazione del Piano Gestione Rischio Alluvioni – criteri di non incremento del rischio idraulico - definizione del tirante idrico di riferimento In relazione ai disposti di cui la Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi di Pianura (art. 5, comma 7) l'area in oggetto è classificata come ad alta probabilità di inondazione – P3 (tempi di ritorno critici compresi tra 30 e 50 anni) e che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 50 cm rispetto al piano stradale di accesso all'area d'intervento, indicata pari a 2,00 nella tavola di rilievo altimetrico allegata all'istanza. Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota del piano di calpestio dei nuovi fabbricati e/o di eventuali elementi sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata. Se la proprietà intende modificare le attuali quote dell'area di intervento, innalzandole rispetto ai lotti circostanti, sarà necessario assicurare il contenimento delle acque meteoriche interessanti il lotto medesimo, evitando l'interessamento dei fondi limitrofi. Manufatti nelle pertinenze consorziali Per le opere che interferiscono con il canale di scolo consorziale "Taglio Corelli" sarà cura dello scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società proponente, che legge la presente per conoscenza, possa provvedere alla formalizzazione degli atti di concessione. [omissis]
PG 2025/6387 del 14.01.2025	AUSL della Romagna	parere favorevole con prescrizione

- in applicazione dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti Enti: FiberCop S.p.A.; Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; ENAC/ENAV;

DATO ATTO CHE:

- in data 30.12.2024 entrava in vigore il D.Lgs. 190 del 24.11.2024 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* l'art. 15, comma 2 stabilisce che *"A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- l'avvio del procedimento, a seguito di verifica di completezza positiva, è antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 190 del 24.11.2024 e pertanto continua ad applicarsi l'ex art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *"Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE"*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori non ricadendo nei casi di esenzione;
- in data 14.03.2025 la AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. ha assolto il pagamento relativo al rimborso delle spese di spedizione delle raccomandate inviate per la comunicazione dell'avviso di deposito dell'istanza ai proprietari interessati dal vincolo preordinato all'esproprio, il cui ammontare risultava pari a 32,62 euro (diconsi trentadue/62 euro);

DATO ATTO che dal verbale della Conferenza dei Servizi nell'ambito della seduta conclusiva del 20.02.2025 (PG 2025/49181) emergeva in particolare quanto segue:

"La Conferenza dei Servizi dà atto che con riferimento ai motivi ostativi contenuti nel verbale PG 2025/19190 relativo alla 3^ seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.01.2025, le osservazioni inviate con PG 2025/25904 dalla Società hanno dato riscontro unicamente al motivo ostativo relativo alla localizzazione dell'impianto, mentre con riferimento al motivo relativo alla necessaria revisione sostanziale del progetto atteso il tirante idraulico + 50 cm rispetto alla quota del piano stradale SP 69, comportante un'elevazione almeno per gli edifici e vani tecnici sensibili di + 120 cm rispetto alla quota media di sedime dell'area di impianto, la Società non inviava osservazioni salvo fare presente in sede di CdS che gli elementi sensibili potevano essere innalzati e quindi, dal proponente, non veniva ritenuto un motivo ostativo; tuttavia l'ostatività discende dall'impossibilità di valutare e autorizzare con prescrizioni un progetto presentato che non tiene conto di tale tirante idraulico.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento ai primi motivi ostativi sollevati, dà atto che gli stessi non si intendono superati dalle osservazioni presentate dalla Società per le motivazioni contenute nel precedente verbale PG 2025/19190 della 3^ Conferenza dei Servizi a cui si rinvia, in quanto la documentazione presentata risultava carente, con refusi e non rispondente alla normativa, motivi ostativi che non consentivano all'Unione di esprimersi positivamente per gli aspetti di competenza, in particolare:

- *la documentazione presentata in sede di osservazioni non rispetta le norme RUE a riguardo la barriera acustica; come rilevato durante l'istruttoria svoltasi in sede di seconda seduta della Conferenza dei Servizi, la necessità di un significativo spostamento della barriera o della progettazione di una differente misura di mitigazione acustica ai fini del rispetto delle norme RUE, comporterebbe conseguentemente ad una nuova progettazione dello svincolo fra la strada privata a*

servizio dell'impianto di progetto con la S.P. 69, non gestibile attraverso l'imposizione di sole prescrizioni, ma renderebbe obbligatoria una rivalutazione del progetto di innesto con verifica delle geometrie stradali di innesto finalizzato a garantire la sicurezza stradale e l'intervisibilità in capo all'ente competente, Provincia di Ravenna Servizio Viabilità. A tale proposito si richiama il parere del Servizio Strade della Provincia di Ravenna che rilevava come riportato a verbale (PG 2025/19190) la necessità di una riprogettazione: "Considerato che l'intervento in esame prevede anche la realizzazione di una barriera di mitigazione acustica (parallela alla strada poderale) a protezione dell'abitazione posta in fregio alla S.P. n. 69, in corrispondenza del punto di accesso all'impianto. In relazione a tale barriera si richiede di meglio precisarne la natura, i materiali (elementi verdi, pannelli fissi in legno, ecc.), la dimensione e le caratteristiche geometriche, e le distanze dalla sede stradale provinciale, precisando, fin da ora, che dovrà essere garantita l'adeguata visibilità degli accessi carrabili presenti sulla strada (la Tavola STR10 – Verifiche di visibilità - non è adeguatamente quotata e non appare corrispondere alla reale configurazione dello stato di fatto e di progetto)";

- *l'eventuale riprogettazione dell'accesso sulla SP 69 "Torretta" per il rispetto delle distanze imposte dal RUE comporterebbe lo spostamento della strada su terreni non nella disponibilità del proponente;*
- *non si intendono altresì superate con le osservazioni le carenze documentali edilizio/sismico/strutturale che determinano l'impossibilità del rilascio di un parere favorevole edilizio/strutturale/sismico per le motivazioni di cui al verbale (PG 2025/19190 relativo alla 3^ seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.01.2025);*

Inoltre con riferimento agli ulteriori motivi ostativi contenuti nel verbale PG 2025/19190 relativo alla 3^ seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.01.2025 si dà atto che l'Unione dei Comuni rappresenta che le osservazioni non consentono il superamento degli stessi in quanto:

- *con riferimento alla localizzazione: l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, richiamati i contenuti del parere Regione Emilia Romagna Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 22.11.2024 (PG 2024/211550) in risposta alla nota di ARPAE di convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 08.08.2024 (PG 2024/146302), riscontrando i contenuti del documento "Q-Relazione compatibilità 7.pdf.p7m" (PG 2024/133014, acquisito agli atti a chiusura della seconda seduta della Conferenza dei Servizi), demandava alle competenze del Comune l'attestazione del presupposto di cui al paragrafo 7.1.4.2. del Piano Speciale Preliminare che recita: "E' altresì consentita la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, **parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili**, purché non concorrano ad incrementare il carico urbanistico e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, risultando altresì compatibili con le linee di assetto definite al capitolo 6 del Piano Speciale e con gli interventi finanziati con le ordinanze del Commissario straordinario" e rimandava alle valutazioni del Consorzio di Bonifica per gli aspetti idraulici afferenti al reticolo idrografico secondario;*
In merito alle osservazioni depositate dalla Società Agritorretta CH4 ritiene che le motivazioni addotte non vadano in superamento dei motivi ostativi riguardo la localizzazione in quanto, richiamando quanto già detto nel corso della seduta, trattandosi di motivazioni correlate alla disponibilità del sito in capo alla compagine societaria senza indicare le motivazioni per le quali effettivamente l'impianto di progetto non sia diversamente localizzabile, non vi è una disamina delle diverse opportunità con elencazione dei pro e contro. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ribadisce pertanto l'assenza all'interno della documentazione depositata di un'analisi delle alternative di localizzazione del progetto utile a dimostrare quanto previsto dal paragrafo 7.1.4.2 del Piano Speciale Preliminare;

Si dà atto inoltre che il documento DES-791-Z-Relazione Settore Edilizia-R0.pdf acquisito al PG 2024/225836 contenuto nell'ALLEGATO_6-Unione Comuni (https://drive.google.com/drive/folders/1jT2C6aB_JJlmOZR3GaWoicqx1qjtkM3g) depositato in risposta ai motivi ostativi contenuti nel verbale della 2^ seduta della Conferenza dei Servizi (verbale PG 2024/217261) e che doveva trovarsi in allegato alla nota "1_osservazioni_rev_ga.pdf" non ha aggiunto ulteriori elementi per superare le criticità rilevate dal Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in quanto trattasi del medesimo documento senza novazione alcuna già agli atti del procedimento.

- *con riferimento alla progettazione: la carenza di un progetto adeguato alle prescrizioni del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale non consente all'unione dei Comuni della Bassa Romagna di rilasciare il titolo edilizio rigettando, per quanto illustrato nel corso della seduta, l'ipotesi di gestire a valle dell'autorizzazione unica eventuali problematiche con prescrizioni;*

da ultimo

Con riferimento all'istanza svolta -successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 10 bis L.n. 241/1990- di rinviare "a data da destinarsi" la data della CdS al fine di consentire una valutazione con l'Unione relativamente alla localizzazione dell'opera si ritiene non possa essere accolta sia perché la richiesta è svolta senza indicare un termine, sia perché interviene ad uno stadio più che avanzato del procedimento, sia perché tale richiesta sembra non tenere in alcun conto l'altro motivo ostativo comunicato relativamente alla revisione del progetto correlata al tirante idraulico."

*"L'Autorità procedente dà atto che, trattandosi di un'Autorizzazione Unica alla costruzione, oltre che all'esercizio, e il Titolo Edilizio e le valutazioni sulla localizzazione dell'impianto rientrano tra gli Atti sostituiti/ricompresi nel provvedimento di Autorizzazione Unica unitamente all'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto DN 100 DP 75 bar in capo a SNAM (D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.; D.Lgs 164/2000 e s.m.i.; art. 17 c. 1 L.R. 13/2015 e s.m.i.), la posizione espressa dall'Unione dei Comuni riveste carattere di prevalenza per l'importanza degli interessi pubblici tutelati dall'Unione dei Comuni in relazione al presente procedimento e, pertanto, atteso il parere negativo dell'Unione dei Comuni per gli aspetti di competenza, si dà atto che non ci sono le condizioni per l'approvazione del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da biomasse di origine agricola e zootecnica di capacità produttiva di 250 Sm³/h e relativo metanodotto DN100 (4") di connessione sito in Comune di Alfonsine, via Torretta snc presentato dalla AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, via Faentina 106, P.IVA 02637200391 portando al **diniego del Provvedimento di Autorizzazione Unica per mancato superamento dei motivi ostativi.**"*

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento, D.ssa Antonella Gagliardi, di ARPAE - SAC Ravenna,

DETERMINA

1. **DI DINIEGARE**, per effetto della conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale ns. PG 2025/49181 che qui si intende integralmente richiamato, l'istanza svolta da AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, via Faentina 106, P.IVA 02637200391, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) da biomasse di origine agricola e zootecnica di capacità produttiva di 250 Sm³/h e relativo metanodotto DN100 (4") di connessione sito in Comune di Alfonsine, via Torretta snc;
2. **DI DARE ATTO** che i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi di cui ai ns. PG 2024/160435, PG 2024/217261, PG 2025/19190 e PG 2025/49181 nei quali sono riportate analiticamente le motivazioni del presente provvedimento si intendono integralmente richiamati;
3. **DI DARE ATTO** che sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni;
4. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla AGRI TORRETTA CH4 Società Agricola Consortile a R.L. con sede legale in Comune di Ravenna, via Faentina 106, P.IVA 02637200391 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
5. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.